

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (65)293

Vol. 1965/0062

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COM(65) 293 def.

PROPOSTA MODIFICATA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA AL RAVVICINAMENTO
DELLE REGOLAMENTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI SULLE SOSTANZE COLORANTI
CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE
UMANA

(Modifica presentata dalla Commissione al Consiglio in conformità
dell'articolo 149, paragrafo 2 del Trattato)

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che
modifica la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento
delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze
coloranti che possono essere impiegate nei prodotti
destinati all'alimentazione umana

(Doc. VI/COM(64)288 def.)- Corrigendum

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

A. Dopo l'articolo 1 della proposta di direttiva é inserito l'articolo seguente:

"Articolo 2

1. L'articolo 11 della direttiva é modificato come segue:

"La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 11 bis,

- a) puo' modificare e completare, basandosi sui risultati delle ricerche scientifiche in materia di protezione della sanita' pubblica, i requisiti di purezza specifici fissati nell'allegato III;
- b) determina i metodi d'analisi necessari per il controllo dei requisiti di purezza generali e specifici fissati nell'allegato III".

2. Dopo l'articolo 11 della direttiva sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 11 bis

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato per le sostanze alimentari istituito dalla decisione del Consiglio del1965 in appresso denominato "Comitato", é chiamato a pronunciarsi dal suo Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Nel Comitato é attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato. Il Presidente non partecipa al voto.
3. Il Rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il Presidente puo' stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di 12 voti.

4. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Qualora tuttavia esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da esso decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 11 ter

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro".

- B. Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della proposta di direttiva ricevono rispettivamente i numeri 3, 4, 5, 6 e 7.
- C. A causa degli emendamenti di cui sopra, è necessario inserire nella proposta di direttiva i considerando seguenti:

"Considerando che occorre affidare alla Commissione il compito di modificare e completare i requisiti specifici di purezza fissati per le sostanze coloranti nell'allegato III della direttiva del 23 ottobre 1962, in modo che tali requisiti siano costantemente in armonia con lo sviluppo delle ricerche scientifiche in materia di protezione della sanità pubblica;

Considerando che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva del 23 ottobre 1962, è stata riconosciuta alla Commissione la competenza di stabilire, dopo consultazione degli Stati membri i metodi d'analisi necessari per il controllo dei requisiti di purezza cui devono rispondere le sostanze coloranti;

Considerando che, in tutti i casi nei quali il Consiglio riconosce alla Commissione delle competenze in ordine all'esecuzione di norme stabilite in materia di sostanze destinate all'alimentazione umana, occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato per le sostanze alimentari istituito dalla decisione del Consiglio del 1965".